



Legittima l'assemblea sindacale anche al di fuori del luogo di lavoro

Ci vien chiesto se le assemblee sindacali possano svolgersi in luoghi diversi da quelli messi a disposizione dall'Amministrazione e al di fuori dell'ufficio in cui i lavoratori interessati svolgono la loro attività.

La domanda non è peregrina poiché in alcuni casi sono sorti equivoci e problemi in relazione alla possibilità di utilizzare il diritto di assemblea per la partecipazione a iniziative organizzate in luogo pubblico o aperto al pubblico.

Orbene, secondo la giurisprudenza, il diritto di assemblea può essere esercitato anche attraverso la partecipazione a una riunione convocata in un luogo diverso da quello di lavoro.

Ciò perché *"i lavoratori hanno il diritto, ma non anche il dovere, di riunirsi all'interno del luogo di lavoro ed il datore di lavoro non ha in generale alcun interesse proprio allo svolgimento dell'assemblea ed alle sue modalità"*.

Il principio di diritto è enunciato dalla Corte di Cassazione, sez. Lavoro, con la sentenza n. 24670/14; depositata il 19 novembre 2014.

La Sentenza della Cassazione ha confermato la decisione della Corte d'appello di Milano che ha rigettato l'appello proposto contro la sentenza del Tribunale che aveva confermato il decreto emesso ai sensi dell'art. 28 dello Statuto dei lavoratori, dichiarando l'antisindacalità del comportamento di

SOMMARIO

- Legittima l'assemblea sindacale anche al di fuori del luogo di lavoro
- Trattamento economico e normativo del congedo parentale per i lavoratori della Polizia di Stato
- Legittima la temporanea limitazione della responsabilità amministrativa per colpa grave alle sole condotte commissive
- Convenzione Europea sull'Intelligenza Artificiale e i Diritti Umani, Democrazia e Stato di diritto
- Legittimo installare una telecamera che riprende anche una parte della strada in caso di Molestie del vicino
- Esenzione bollo auto Legge 104/92
- Concorso interno, per titoli di servizio ed esame, a 1400 posti di Vice Ispettore
- Nessuna detrazione fiscale in caso di incapienza IRPEF
- Riapertura straordinaria dei portali mobilità e nuove regole per i trasferimenti dei ruoli non direttivi
- Obbligatorio per le banche garantire bonifici istantanei senza costi aggiuntivi

una società, consistito nell'aver dapprima affisso su ogni bacheca aziendale una nota con cui si comunicava che l'azienda metteva a disposizione per un'assemblea il locale presso la sala mensa, con la dicitura che ogni diversa partecipazione doveva intendersi non autorizzata e nell'aver successivamente trattenuto la retribuzione ai partecipanti all'assemblea stessa, che si era svolta nella zona antistante la cancellata d'ingresso e non nella sala mensa.

Un cenno, infine, merita la possibilità di esercitare il diritto di assemblea attraverso modalità telematiche o per mezzo di una piattaforma informatica. Al riguardo, sebbene la modalità di svolgimento delle assemblee su piattaforma informatica non sia regolata dalla contrattazione collettiva, non ci dovrebbero essere problemi affinché la piattaforma stessa possa essere considerata quale locale virtuale concordato e, dunque, rientrare in via analogica negli ambiti delle previsioni di esercizio del diritto di assemblea.

In ogni caso, la valutazione sulla praticabilità di tale ipotesi sul piano operativo va ricercata in ambito territoriale tenendo conto delle caratteristiche peculiari dell'ufficio e ponendo attenzione alla necessità di rilevazione dei partecipanti collegati online, al fine di poter effettuare il monitoraggio finalizzato al rispetto del monte ore di assemblea spettante a ciascun dipendente.

Trattamento economico e normativo del congedo parentale per i lavoratori della Polizia di Stato



Con [circolare n. 333/ORD/0004149 del 23 settembre 2024](#), il Dipartimento della PS ha fornito indicazioni in ordine al trattamento economico e normativo del secondo mese di congedo parentale, per il personale della Polizia di Stato, in applicazione dell'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, che ha modificato l'articolo 34 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

La circolare conferma l'applicabilità della nuova normativa al personale della Polizia di Stato nella misura in cui il beneficio non risulti assorbito dal più favorevole

trattamento di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39.

Pertanto, spiega la circolare, il personale della Polizia di Stato con figli — nel rispetto della disciplina di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, come incisa dalla novella, e della normativa speciale, può avvalersi del congedo parentale:

- per 45 giorni, fino al sesto anno di età del minore, con commutazione del congedo parentale in congedo straordinario, percependo il 100% della retribuzione. Questo trattamento economico di favore è previsto individualmente per il singolo genitore. Pertanto, spetta per intero ad entrambi i genitori appartenenti alla Polizia di Stato;
- per 15 giorni, percependo il 60% della retribuzione (80% nel solo 2024), fino al sesto anno di età del minore. Il beneficio è applicabile ai genitori che hanno terminato il periodo di congedo di maternità o di paternità successivamente al 31 dicembre 2023 ed è fruibile dagli stessi in alternativa fra loro (ne deriva che al genitore che non fruisce dei giorni con il trattamento economico all'80% spettano, comunque, per il corrispondente periodo, i giorni indennizzati al 30% della retribuzione, già previsti in precedenza);
- per un mese, fino al dodicesimo anno di età del minore, per ciascun genitore, percependo il 30% della retribuzione e per tre mesi, fino al dodicesimo anno di età del minore, in alternativa tra i genitori, percependo il 30% della retribuzione;
- per gli ulteriori periodi di congedo parentale, nei limiti di cui all'articolo 32 del d.lgs. n. 151 del 2001, senza alcuna corresponsione d'indennità, salvo quanto statuito dall'articolo 34, comma 2.

Legittima la temporanea limitazione della responsabilità amministrativa per colpa grave alle sole condotte commissive



La Corte costituzionale con la sentenza n. 132, depositata il 16 luglio 2024, ha dichiarato in parte inammissibili e per la restante parte non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 21, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale), convertito, con modificazioni, nella legge 11 settembre 2020, n. 120, sollevate dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Campania. La disposizione censurata, per come prorogata, prevede, sino al 31 dicembre 2024, per le condotte commissive degli agenti pubblici una temporanea limitazione della

responsabilità amministrativa alle sole ipotesi dolose.

La Corte dei conti remittente lamentava, in primo luogo, la violazione degli artt. 3 e 97 Cost., perché tale limitazione della responsabilità si tradurrebbe in un non consentito allontanamento dal principio generale dell'imputabilità a titolo di dolo o colpa grave.

Nel respingere la questione, la Corte costituzionale ha rammentato che la disciplina della responsabilità amministrativa va inquadrata nella logica della ripartizione del rischio dell'attività tra l'apparato e l'agente pubblico, al fine di trovare un giusto punto di equilibrio.

Per individuare quest'ultimo, il legislatore, nell'esercizio della discrezionalità ad esso spettante, deve tenere conto di due esigenze fondamentali: da un lato, quella di tenere ferma la funzione deterrente della responsabilità, al fine di scoraggiare i comportamenti dei funzionari che pregiudichino il buon andamento della pubblica amministrazione e gli interessi degli amministrati; dall'altro, quella di evitare che il rischio dell'attività amministrativa sia percepito dall'agente pubblico come talmente elevato da fungere da disincentivo all'azione, pregiudicando, anche in questo caso, il buon andamento. Nella ricerca di tale punto di equilibrio, non può prescindere dalla stretta correlazione che esiste tra il sistema della responsabilità amministrativa e il vigente modello di amministrazione.

Ciò premesso in generale, la Corte costituzionale ha chiarito che, a regime, non è immaginabile una disciplina normativa che limiti la responsabilità amministrativa alla sola ipotesi del dolo, con esclusione della colpa grave, perché in tal modo i comportamenti macroscopicamente negligenti non sarebbero scoraggiati e, pertanto, la funzione deterrente della responsabilità amministrativa ne sarebbe irrimediabilmente indebolita.

Tuttavia, una siffatta limitazione non potrebbe ritenersi irragionevole ove riguardi esclusivamente un numero circoscritto di agenti pubblici o specifiche attività amministrative, allorché esse presentino, per le loro caratteristiche intrinseche, un grado di rischio di danno talmente elevato da scoraggiare sistematicamente l'azione amministrativa.

Nemmeno – ed è questo il caso di specie – tale limitazione può considerarsi irragionevole ove si radichi nella particolarità di uno specifico contesto e sia volta ad assicurare la maggiore efficacia dell'attività amministrativa e, attraverso essa, la tutela di interessi di rilievo costituzionale, ed abbia carattere provvisorio.

La disposizione censurata, infatti, si giustificava in relazione al peculiarissimo contesto economico e sociale in cui l'emergenza pandemica da COVID-19 aveva determinato la prolungata chiusura delle attività produttive, con danni enormi per l'economia nazionale e ovvie ricadute negative sulla stessa coesione sociale e la tutela dei diritti e di interessi vitali per la società. Per superare la grave crisi e rimettere in movimento il motore dell'economia, il legislatore, non irragionevolmente, ha ritenuto indispensabile che l'amministrazione pubblica operasse senza remore e non fosse, al contrario, a causa della sua inerzia, un fattore di ostacolo alla ripresa economica.

Le successive proroghe, invece, erano connesse all'inderogabile esigenza di garantire l'attuazione del PNRR e la conseguente ripresa di un sentiero di crescita economica sostenibile, oltre che il

superamento di alcuni divari economici, sociali e di genere. La Corte costituzionale ha affermato che, nel valutare la proporzionalità dell'intervento legislativo, non può prescindere dal rilievo che la disposizione censurata origina da un contesto eccezionale, ha natura temporanea ed ha comunque un oggetto delimitato, riguardando solo le condotte commissive e non quelle "inerti" ed "omissive".

Da ultimo, la Corte costituzionale, in vista dell'imminente scadenza temporale dell'ultima proroga della disposizione censurata, ha inteso sollecitare il legislatore al varo di una complessiva riforma della responsabilità amministrativa, al fine di ristabilire una coerenza tra la sua disciplina e le strutturali trasformazioni del modello di amministrazione e del contesto istituzionale, giuridico e sociale in cui essa opera.

(Fonte: Ufficio comunicazione e stampa Corte Costituzionale)

Convenzione Europea sull'Intelligenza Artificiale e i Diritti Umani, Democrazia e Stato di diritto



Il 5 settembre a Vilnius, in Lituania, la Commissione UE ha firmato, a nome degli Stati membri del Consiglio di Europa, una Convenzione su "Intelligenza Artificiale e i Diritti Umani, la Democrazia e lo Stato di diritto". La Convenzione contiene regole circa l'uso della Intelligenza Artificiale basata sul rispetto dei diritti umani e di una visione condivisa di democrazia e di Stato di diritto.

Il Consiglio di Europa ha adottato questa Convenzione nella consapevolezza delle conseguenze che lo sviluppo della scienza e della tecnologia e l'espansione dell'uso delle tecnologie definite come Intelligenza Artificiale (o

rientranti in questa nozione) hanno (o possono avere) nello sviluppare la prosperità del genere umano così come quella dei singoli individui, rafforzando il progresso e l'innovazione e la partecipazione di tutti alla vita sociale e culturale e alle decisioni di rilievo economico e politico, ma anche tenendo presente che un cattivo uso della IA può avere effetti repressivi e limitativi sugli individui, limitandone il libero arbitrio o sottoponendoli a una sorveglianza illegittima e a pratiche di censura dei loro comportamenti che ne limitano autonomia e libertà.

Sulla base della consapevolezza che l'IA possa limitare la libertà e l'autonomia degli individui, gli Stati del Consiglio di Europa hanno voluto dettare regole uniformi ispirate allo *Artificial Intelligence Act* dell'Unione Europea, per regolare l'uso delle tecnologie digitali in modo coerente con la legge dell'UE sull'IA e con altre normative dell'Unione.

Da questo punto di vista è evidente che il significato fondamentale della Convenzione non è tanto nei principi che essa afferma quanto nello scongiurare la possibilità che le nuove tecnologie, in mancanza di una regolamentazione applicativa, possano mettere in pericolo principi fondamentali di convivenza civile sviluppatasi nel contesto internazionale e, soprattutto, in quello europeo.

Di qui, la necessità di giungere a una regolazione delle nuove tecnologie che costituisca un accettabile punto di equilibrio fra i nuovi principi fondamentali della civiltà europea e lo sviluppo delle nuove tecnologie che la civiltà europea, nella sua costante crescita, vuole favorire.

Il significato di questa Convenzione si basa sulla pretesa di garantire che le regole della IA e le modalità del suo funzionamento siano pienamente conciliabili con uno sviluppo accettabile della vita degli uomini e con la prosecuzione del processo di integrazione europea anche sul piano della promozione di un uso compatibile delle tecnologie.



Legittimo installare una telecamera che riprende anche una parte della strada in caso di Molestie del vicino



Chi subisce molestie da parte del vicinato ha facoltà di installare telecamere che riprendono regolarmente anche una parte della strada. Ma solo se l'interessato ha regolarmente denunciato gli episodi di minaccia.

Lo ha evidenziato il Garante per la protezione dei dati personali con il provvedimento del 6 giugno 2024. Dopo una serie di denunce contro il vicinato molesto un privato cittadino ha deciso di installare alcune telecamere con un cono di ripresa allargato anche alle strade pubbliche. I vicini hanno quindi inviato una segnalazione all'Autorità che dopo un'istruttoria ha concluso che la disciplina delle telecamere private interferisce con il

regolamento europeo solo quando c'è commistione con un'attività commerciale, i dati vengono diffusi oppure le riprese si estendono oltre agli ambiti di stretta pertinenza. In genere un privato può installare liberamente telecamere purché non riprenda terzi e strade pubbliche e dunque, l'allargamento del cono di ripresa costituisce una eccezione ammessa nel caso di specie.

Esenzione bollo auto Legge 104/92



Un nostro lettore, pensionato con moglie non a carico, invalida 100% e titolare di assegno di accompagnamento, chiede se può godere dell'esenzione dalla tassa di proprietà in relazione all'automobile a lui intestata.

L'esonero dal pagamento del bollo spetta ai disabili per i veicoli di cilindrata con diritto all'aliquota IVA agevolata (2mila centimetri cubici per le auto con motore a benzina e 2.mila 800 centimetri cubici per diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico). Ci sono poi altre regole, ad esempio nel caso di una disabilità fisico/motoria

l'auto deve essere adattata.

Tuttavia, per avere diritto all'esenzione, deve essere intestata al disabile. Può anche essere intestata a un suo familiare, del quale però l'avente diritto deve essere fiscalmente a carico. Per essere considerata "fiscalmente a carico" deve avere un reddito complessivo annuo non superiore a 2.840,51 euro (4mila euro, dal 1° gennaio 2019, per i figli di età non superiore a 24 anni).

Quando il coniuge è titolare di un reddito da pensione e non è fiscalmente a o carico non si può applicare l'agevolazione.

Comunque, trattandosi di tassa regionale, va sempre verificato se nella Regione di appartenenza vengano regole diverse, estensive rispetto alla normativa nazionale.

Per completezza d'informazione, occorre precisare che la persona disabile ne ha diritto per una sola vettura con la conseguenza che, se possiede diverse auto, anche se sono tutte adattate, una sola avrà l'agevolazione fiscale.



SPORTELLO PENSIONI SIULP

Servizio di consulenza online per tutti gli iscritti
Attraverso lo sportello è possibile chiedere chiarimenti relativi alle problematiche previdenziali e tutto ciò che riguarda la busta paga.
Un nostro esperto nella materia risponderà, in tempi brevi,
a tutte le vostre domande.

SERVIZI.SIULP.IT

Concorso interno, per titoli di servizio ed esame, a 1400 posti di Vice Ispettore



La DAGEP ha comunicato che, sul Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno — supplemento straordinario n. 1/36 del 24 settembre 2024, è pubblicato il decreto di integrazione e rettifica della graduatoria di merito, datata 8 giugno 2017 e successive rettifiche, in favore di 2 candidati ricorrenti. Il citato Bollettino ufficiale è disponibile sul sito <https://doppiavela.poliziadistato.it> nella pagina relativa al concorso, nonché sul sito della rete internet: <https://dv.poliziadistato.it>.

Nessuna detrazione fiscale in caso di incapienza IRPEF



A beneficio di alcuni nostri lettori che ci hanno chiesto chiarimenti in merito, precisiamo che le detrazioni fiscali consentono di pagare meno tasse a fronte di determinate spese sostenute che il legislatore ha ritenuto agevolabili. Per tale ragione esse possono essere applicate solo a fronte di una capienza fiscale poiché se il contribuente non è tenuto a pagare le tasse non può chiedere l'applicazione di detrazioni. Allo stesso modo se le paga fino ad una certa misura non potrà godere di agevolazioni per importi maggiori di reddito imponibile. Il loro scopo è quello abbattere il carico fiscale, dunque, ma se il contribuente risulta incapiente allora non le può applicare perché teoricamente non ne avrebbe bisogno. L'unico modo per applicare le detrazioni è dichiarare un reddito assoggettato a IRPEF per un importo maggiore alle agevolazioni spettanti. In questo caso, è possibile utilizzare le agevolazioni esclusivamente fino alla concorrenza della capienza IRPEF.

www.sagifin.com

il prestito è

sf sagifin[®]
finanziamenti



Convenzione
ESCLUSIVA



SOGNA
FINANZIA
REALIZZA



Agencia in Attività Finanziaria iscritta al Registro al C.O.M. n° 411374 - PISA 0821821215 legittimo da un rapporto contrattuale di mandato con Dinamica Retail S.p.A. (Intern. soc. all'Albo degli intermediari finanziari ex art. 108 TUB, al n. 181) e sul il Consumatore può direttamente rivolgere per svolgere attività di istruttoria del prestito, per la definizione dei relativi rapporti contrattuali ed ogni altra attività afferente esclusivamente la conclusione dell'affare.

Riapertura straordinaria dei portali mobilità e nuove regole per i trasferimenti dei ruoli non direttivi



Con due distinte circolari, il Dipartimento della PS, come preannunciato dal Capo della Polizia, nel corso dell'incontro che si è svolto alcuni giorni fa, ha programmato una nuova apertura del portale mobilità per Agenti e Assistenti e Ispettori della Polizia di Stato per consentire, anche a coloro che non risultino aver maturato il requisito minimo richiesto di permanenza in sede, di inserire le proprie domande in tempo utile per la prossima movimentazione. Ciò in considerazione delle esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza

pubblica connesse allo svolgimento del prossimo Giubileo della Chiesa Cattolica.

Entrambe le circolari precisano che le domande inserite nel portale mobilità entro la data precedentemente prevista per la chiusura dello stesso, restano valide senza necessità di ripresentarle, fatta salva la volontà di modificare la domanda precedentemente inserita.

L'istanza di trasferimento va inoltrata mediante l'apposita modulistica online disponibile sul portale mobilità dal 25 settembre al 1° ottobre 2024.

Gli uffici del personale di ciascuna articolazione della Polizia di Stato dovranno esprimere ed inserire il "parere in uscita" di competenza, contestualmente alla presentazione della domanda e, comunque, non oltre il 5 ottobre 2024, in via esclusiva mediante il portale mobilità.

Per gli Agenti e Assistenti, al fine di consentire al personale interessato una valutazione più approfondita delle richieste di trasferimento avanzate, dal 2 al 6 ottobre 2024 il Portale mobilità consentirà esclusivamente la revoca delle istanze di trasferimento, senza possibilità di integrazione o modifica anche parziale delle stesse.

Inoltre, a parziale modifica di quanto indicato nella circolare del 19.07.2024, non sarà più disponibile la finestra temporale ulteriore per procedere alla revoca della domanda e, pertanto, coloro che intendono procedere in tal senso dovranno farlo tassativamente entro la data di chiusura del portale (6 ottobre 2024).

Per gli Ispettori, l'istruttoria delle predette istanze proseguirà, dal 7 ottobre 2024 al 4 novembre 2024, con l'inserimento nel portale del parere per l'ingresso nell'ufficio richiesto.

Per gli uffici di "Specialità" il suddetto parere dovrà essere espresso dal Servizio di riferimento della competente Direzione centrale, oltre che dal Questore per l'ingresso nella provincia.

Se è stato già attribuito il parere di competenza dell'Ufficio di appartenenza (Direzione centrale, Questura, Compartimento, Zona, ecc.), l'interessato non potrà modificare o integrare la domanda, ma dovrà necessariamente revocare l'istanza e provvedere ad inserirne una nuova (sempre entro il termine suddetto). Il portale conserverà esclusivamente l'ultima istanza avanzata dal dipendente, corredata dal relativo parere e solo quest'ultima sarà valutata nella predisposizione dei trasferimenti.

L'istanza di trasferimento potrà essere modificata dall'interessato fino alla data del 1° ottobre 2024.

La revoca delle istanze sarà consentita esclusivamente dal 2 ottobre al 6 ottobre 2024, mentre non sarà più resa disponibile la finestra temporale dal 21 al 27 ottobre 2024 in precedenza prevista.

Per completezza di informazione, si fa presente che il Dipartimento, come già anticipato nel corso dell'Incontro con il suo vertice, ha avviato l'iter dei tre provvedimenti che modificano - per il 227° corso allievi agenti che terminerà a dicembre prossimo, il 17° corso allievi vice ispettori che terminerà sempre a dicembre e per il prossimo 19° corso allievi vice ispettori che inizierà nello stesso mese di dicembre - i limiti nelle assegnazioni degli allievi, cambiandoli da regionali a provinciali (solo province di origine e di residenza).

Le circolari sono visionabili al seguente link: <https://siulp.it/procedure-di-mobilita-ruolo-ispettori-agenti-assistenti-apertura-straordinaria-portale/>

Obbligatorio per le banche garantire bonifici istantanei senza costi aggiuntivi



In base al Regolamento UE sui bonifici istantanei (Instant Payment Regulation – IPR), dal 2025 gli istituti di credito degli Stati Membri dell’Unione Europea dovranno permettere le transazioni in 10 secondi a prescindere dal giorno e dall’ora di invio, senza addebiti né oneri aggiuntivi.

Nei Paesi dell’Eurozona, l’obbligo di ricezione dei pagamenti istantanei scatta dal 9 gennaio 2025, mentre ci sarà tempo fino al 9 ottobre 2025 per concedere anche l’invio dei bonifici istantanei senza

costi aggiuntivi.

I Paesi che usano monete diverse dall’Euro (come Norvegia, Islanda e Liechtenstein) hanno invece tempo fino al 9 luglio 2027 per adeguarsi.

Il costo di un bonifico istantaneo varia a seconda del tipo di commissione applicata: quelle fisse vanno da 0,90 a 7,75 euro (in media 1,85); quelle variabili in base all’importo possono raddoppiare i costi. Anche sui bonifici ordinari molte banche applicano commissioni, con costi che cambiano per le transazioni online oppure in filiale. Un bonifico in area SEPA costa in media 0,37 euro online e 4,37 euro presso lo sportello.

Le nuove regole non azzerano questi costi ma equiparano quelli per i bonifici ordinari e per i bonifici istantanei. In tal senso, il nuovo regolamento si limita a prevedere per le banche il divieto di imporre tariffe superiori a quelle previste per le operazioni di trasferimento di credito non istantanea.

La Direttiva UE aggiorna il regolamento SEPA risalente al 2012, mirando a uniformare il mercato delle transazioni, con l’obiettivo di allineare il costo dei bonifici immediati in euro a quello degli analoghi bonifici ordinari.

Il Regolamento UE prevede quattro regole fondamentali per gli operatori bancari:

- obbligo di offrire una versione istantanea;
- obbligo di garantire pagamenti istantanei a un prezzo non superiore;
- obbligo di verifica IBAN (corrispondenza con il nome del beneficiario indicato);
- verifica massiva e quotidiana dei clienti rispetto agli elenchi delle sanzioni UE.

Per i prestatori di servizi di pagamento sarà anche obbligatorio dotarsi di appositi sistemi di sicurezza antifrode, anche in questo caso senza costi aggiuntivi. L’obiettivo è quello di verificare l’identità del destinatario e sarà possibile fissare un importo massimo per i bonifici istantanei in euro. La potenziale gratuità del trasferimento ha lo scopo di incentivare i pagamenti immediati (i bonifici ordinari possono richiedere anche diversi giorni, soprattutto quando ricadono a cavallo di un fine settimana), velocizzando l’incasso e i flussi di cassa con beneficio per i commerci e, in genere, per tutte le attività economiche.

